



**PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
TECNICO-ESTIMATIVA**

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo “Agenzia”), con sede in L’Aquila, via Zara, 10 codice fiscale 06363391001, in persona del Dott. Roberto Egidi in qualità di Direttore Regionale dell’Abruzzo, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020

E

Regione Abruzzo Dipartimento Risorse - Servizio Patrimonio (C.F. 80003170661) con sede a L’Aquila in via Leonardo da Vinci, n. 6 (di seguito “Regione”), nella persona dell’Ing. Pasquale Di Meo, in qualità di Dirigente del Servizio, giusto mandato conferito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 424 in data 19 luglio 2021;

di seguito definite anche, disgiuntamente, “*Parte*” e, congiuntamente, “*Parti*”.

PREMESSO CHE

- A. l’articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che “*Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell’Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59*”;

- B. la Regione, in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. la Regione nell'ambito delle proprie attività, ha manifestato la necessità di rinnovare il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 ottobre 2018 con prot. n. 20769, tenuto conto della necessità di dover disporre dei servizi di valutazione immobiliare per i beni di proprietà presenti in ambito regionale;
- D. la Regione ha quindi richiesto, con istanza prot. n. RA/0386677/21 del 01/10/2021 (prot. AE_DR Abruzzo n. 25423 del 01/10/2021) il rinnovo del Protocollo d'Intesa, avente ad oggetto lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;
- E. è interesse dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato al precedente punto A), effettuare tali valutazioni immobiliari al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
- F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24/12/2007, n. 244, articolo 1, comma 277 il quale dispone che *“gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”*;
- G. l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. come anticipato nel precedente punto A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Protocollo di Intesa prevede il rimborso da parte della Regione dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'espletamento delle attività di cui al precedente

punto A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;

- I. la Convenzione triennale di cui all'art.59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro **379,00** (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- J. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento");
- K. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- L. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concerne "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni";
- M. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 concerne la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, si stipula il presente Protocollo di Intesa regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

- 1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Con il presente Protocollo di Intesa le Parti si accordano per la prestazione da parte dell'Agazia, dei seguenti servizi di valutazione immobiliare, nei confronti della Regione, da svolgersi secondo l'ambito territoriale di competenza delle strutture dell'Agazia:

A1) perizie di stima;

A2) aggiornamenti di stima;

A3) pareri di congruità su perizie di stima redatte da terzi

2.2 L'Agazia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività secondo i termini e le modalità stabiliti al successivo articolo 4, fermo restando la necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate a livello nazionale e locale, nonché alle modalità di espletamento delle attività esterne previste dai protocolli di sicurezza interni che saranno dettagliati nell'Atto esecutivo di cui all'articolo 4.

2.3 Qualora sulla base di quanto stabilito dai citati protocolli di sicurezza non fosse possibile procedere all'espletamento dei sopralluoghi, le Parti potranno convenire, in fase di sottoscrizione dell'Atto esecutivo, di procedere in assenza di sopralluogo ferma restando la maggiore alea estimativa. In mancanza di accordo tra le Parti, resta inteso che si procederà alla richiesta valutazione, previa sottoscrizione dello specifico Atto esecutivo, non appena le condizioni emergenziali lo consentiranno.

ART. 3

RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per le attività di cui all'articolo 2, la Regione corrisponderà all'Agazia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, un importo sulla base del costo standard di euro **379,00** (trecentosettantanove/00) per giorno-uomo, di cui in premessa. Tale importo sarà determinato, all'atto della specifica richiesta di prestazione da parte della Regione, nell'ambito del relativo Atto esecutivo previsto al successivo punto 4.2, in base ai giorni-uomo strettamente necessari all'espletamento delle prestazioni richieste.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 La Regione, al fine di avvalersi delle attività prestate dall'Agenzia di cui al precedente articolo 2, richiederà il servizio alla competente Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agenzia, mediante l'invio di apposita richiesta di prestazione, indicando il proprio Referente responsabile. La richiesta di prestazione sarà dalla Regione indirizzata per conoscenza anche alla Direzione Regionale della stessa Agenzia.

4.2 La Direzione Provinciale/Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agenzia e la Regione, per ciascuna richiesta, sottoscriveranno uno specifico Atto esecutivo, secondo lo schema allegato al presente Protocollo, nel quale saranno disciplinati e dettagliati gli aspetti relativi al rapporto di collaborazione riguardanti: l'oggetto della prestazione, le modalità e i termini di esecuzione della stessa, la documentazione necessaria e la data di consegna della perizia richiesta, oltre al rimborso costi di cui al punto 3.1 e le relative modalità di pagamento.

ART. 5

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo di Intesa implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'art. 2 che saranno indicate nel dettaglio nei successivi Atti esecutivi. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

5.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo e ai successivi Atti esecutivi secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, ovvero per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo di Intesa o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto

delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;

- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;

- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

5.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5.4 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

5.5 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

5.6 L'Agenzia adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

5.7 L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

5.8 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- ✓ per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;

- ✓ per la Regione, l'Ing. Pasquale Di Meo, il cui dato di contatto è: dpb003@pec.regione.abruzzo.it;

ART. 6

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

6.1 Le Parti e i soggetti dei quali questi si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

6.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Protocollo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

6.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.

6.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 7

DURATA

7.1 Il presente Protocollo di Intesa ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del Protocollo stesso firmato digitalmente dalla Regione.

ART. 8

MODIFICHE

8.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla lettera I) delle premesse.

ART. 9

RINVIO

9.1 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo di Intesa.

ART. 10

COMUNICAZIONI

10.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Protocollo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per la Regione: Via Leonardo da Vinci, n. 6 – 67100 L'Aquila

PEC: dpb003@pec.regione.abruzzo.it

CF: 80003170661

b) per l'Agenzia delle Entrate:

Via Zara, 10 – 67100 L'Aquila

PEC: dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it

CF 06363391001

Regione Abruzzo
Dipartimento Risorse-Servizio Patrimonio
(Ing. Pasquale Di Meo)

Firmato digitalmente

Agenzia delle Entrate
(Dott. Roberto Egidi)

Firmato digitalmente